



La Corte di Giustizia si pronuncia nel caso *Tercas* sulla qualificazione dell'intervento di un consorzio di diritto privato tra banche a favore di uno dei suoi membri come "aiuto di Stato"

📅 04/03/2021

📌 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, SOCIETÀ, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 2 marzo 2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-425/19 P, *Commissione europea contro Italia e a.*, in merito ad una impugnazione volta ad

ottenere l'annullamento della sentenza del 19 marzo 2019¹ con cui il Tribunale dell'Unione aveva a sua volta annullato la Decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015², relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia aveva dato esecuzione a favore della *Tercas-*

¹ Tribunale 19.03.2019, Cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, *Repubblica italiana e a. contro Commissione europea*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

² Decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas, GUUE L 203 del 28.07.2016.



Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA ("Tercas").

Questi, i fatti e gli antecedenti.

In data 30 aprile 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano aveva deciso di sottoporre Tercas ad amministrazione straordinaria, e la Banca d'Italia aveva nominato un commissario incaricato di garantirne la gestione durante tale periodo. Successivamente, nell'ottobre del 2013 quest'ultimo aveva avviato trattative con la *Banca Popolare di Bari SCpA* ("BPB"), che aveva manifestato interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di Tercas a condizione che fosse eseguita una preliminare *due diligence* e che il Fondo interbancario di tutela dei depositi ("FITD") coprisse interamente il suo *deficit* patrimoniale. In data 28 ottobre 2013 il FITD era intervenuto a sostegno di Tercas per un importo massimo di 280 milioni di euro, con decisione successivamente approvata dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("TUB")³. In data 18 marzo 2014, il FITD aveva sospeso l'intervento previsto in considerazione delle incertezze relative all'assetto economico-patrimoniale di Tercas ed al

trattamento fiscale dell'intervento stesso. Tuttavia, un nuovo intervento⁴ era stato in seguito autorizzato dalla Banca d'Italia. Ancora successivamente, in occasione di un'assemblea degli azionisti di Tercas convocata dal commissario straordinario di concerto con la Banca d'Italia, era stato deliberato, da una parte, di coprire parzialmente le perdite di Tercas, azzerando il capitale ed annullando tutte le azioni ordinarie in circolazione e, dall'altra, di ri-aumentarne il capitale a 230 milioni di euro mediante emissione di nuove azioni ordinarie riservate a BPB.

Dopo aver domandato alle autorità italiane informazioni sull'intervento del FITD a favore di Tercas, in data 27 febbraio 2015 la Commissione Europea aveva informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento formale in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁵ riguardo alle misure controverse. Dopodiché, con la Decisione (UE) 2016/1208, la Commissione aveva constatato che le misure controverse, autorizzate in

³ Conformemente all'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del TUB, la Banca d'Italia autorizza, tra gli altri, gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi "avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario".

⁴ Nello specifico, l'intervento prevedeva tre misure, ossia i) un contributo di 265 milioni di euro a copertura del deficit patrimoniale di Tercas, ii) una garanzia di 35 milioni di euro a copertura del rischio di credito associato a determinate esposizioni di Tercas, e iii) una garanzia di 30 milioni di euro a copertura dei costi derivanti dal trattamento fiscale della prima misura.

⁵ L'articolo 108 TFUE al paragrafo 2 dispone: "... Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera...".

violazione dell'articolo 108, paragrafo 3⁶, TFUE, costituivano aiuti incompatibili e illegittimi concessi dalla Repubblica italiana a Tercas, disponendone il recupero. Avverso questa decisione, la Repubblica italiana, BPB e il FITD avevano proposto ricorso dinnanzi al Tribunale dell'Unione che, non ritenendo soddisfatta la prima delle condizioni richieste affinché un aiuto sia qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1⁷, TFUE - ossia che venga concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali - aveva annullato la decisione della Commissione. Quest'ultima aveva allora proposto appello alla Corte di Giustizia contro la sentenza del Tribunale, deducendo due motivi.

Il primo motivo, riguardante la violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si articolava in due parti.

Con la prima parte del primo motivo, la Commissione sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto imponendole, per determinare se i requisiti dell'imputabilità dell'aiuto allo Stato e della sua concessione mediante

impiego di risorse statali fossero soddisfatti nel caso concreto, un onere della prova più gravoso di quello richiesto dalla giurisprudenza della Corte⁸. Secondo la Commissione, inoltre, poiché il FITD è un ente a cui la Repubblica italiana aveva conferito responsabilità specifiche ai sensi della Direttiva 94/19⁹ relativa ai sistemi di garanzia dei depositi bancari, era possibile considerarlo come un'emanazione dello Stato italiano; di talché, il Tribunale sarebbe incorso in un ulteriore errore di diritto applicando la distinzione tra enti privati ed enti pubblici per quanto riguardava i requisiti relativi all'imputabilità allo Stato dell'aiuto e la sua concessione mediante impiego di risorse statali. Secondo la Commissione, infine, giacché a causa dello *standard* di prova più rigoroso applicato dal Tribunale, risultava praticamente impossibile provare il coinvolgimento di risorse statali e l'imputabilità allo Stato delle misure adottate dai sistemi di garanzia dei depositi composti da banche private, questi ultimi potrebbero costantemente adottare "misure alternative", ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva 2014/49¹⁰ relativa ai sistemi di garanzia dei

⁶ L'articolo 108 TFUE al paragrafo 3 dispone: "... *Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale...*".

⁷ L'articolo 107 TFUE al paragrafo 1 dispone: "... *Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza...*".

⁸ Si vedano i punti 38-41 della sentenza.

⁹ Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, *GUUE L 135 del 31.05.1994*.

¹⁰ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, *GUUE L 173 del 12.06.2014*. L'articolo 11 della Direttiva, intitolato "Uso dei fondi", al paragrafo 3 dispone: "... *Gli Stati membri possono autorizzare un SGD a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:*

a) *l'autorità di risoluzione non ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE;*

b) *gli SGD sono dotati di sistemi e procedure appropriati per la scelta e l'esecuzione delle misure alternative nonché il monitoraggio dei rischi affiliati;*

c) *i costi delle misure non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale degli SGD;*

d) *l'utilizzo di misure alternative da parte dell'SGD è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno, che comprendono almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e ampi diritti di controllo da parte dell'SGD;*

depositi, senza mai attivare la procedura di risoluzione di cui all'articolo 32 della Direttiva 2014/59¹¹; ciò che permetterebbe agli Stati Membri e alle banche di eludere o comunque indebolire gli effetti della legislazione in materia di unione bancaria.

La Corte ha preliminarmente ricordato che, affinché possano venire qualificati come "aiuti" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, determinati vantaggi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali ed essere imputabili allo Stato¹². A tale proposito, l'imputabilità di una misura allo Stato non può essere dedotta dal solo fatto che essa sia stata adottata da un'impresa pubblica, dovendosi altresì verificare se le autorità pubbliche abbiano avuto un ruolo nella sua adozione¹³. Più particolarmente, l'imputabilità allo Stato di una misura di aiuto adottata da un'impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso concreto e dal contesto nel quale la

misura è stata adottata, non potendosi pretendere che venga dimostrato in positivo che le autorità abbiano in effetti incoraggiato l'impresa pubblica ad adottare la misura di aiuto in questione¹⁴. Nello specifico, assume rilevanza qualunque indizio che suggerisca, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l'improbabilità di un'assenza di tale coinvolgimento nell'adozione della misura, tenuto conto anche della sua ampiezza, del suo contenuto e delle condizioni che essa comporta, oppure la mancanza di coinvolgimento delle suddette autorità nella sua adozione¹⁵. Poiché, nel caso di specie, il Tribunale aveva constatato che la Commissione, nella Decisione (UE) 2016/1208, non aveva cercato di distinguere chiaramente tra il requisito relativo all'imputabilità di un aiuto allo Stato e quello relativo all'impiego di risorse statali, secondo la Corte occorreva esaminare soltanto la condizione relativa all'imputabilità delle misure controverse alle autorità italiane.

e) l'utilizzo di misure alternative da parte dell'SGD è subordinato a impegni da parte dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno nel senso di assicurare l'accesso ai depositi coperti;
f) l'autorità competente conferma nella sua valutazione la capacità dell'ente creditizio affiliato di pagare i contributi straordinari ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
L'SGD consulta l'autorità di risoluzione e l'autorità competente in merito alle misure e alle condizioni imposte all'ente creditizio...".

¹¹ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, *GUUE L 173 del 12.06.2014*. L'articolo 32 della Direttiva, intitolato "Condizioni per la risoluzione", al paragrafo 1 dispone: "... Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano avviare un'azione di risoluzione per un ente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), solo se l'autorità di risoluzione ritiene soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'autorità competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, o l'autorità di risoluzione, alle condizioni stabilite al paragrafo 2 e previa consultazione dell'autorità competente, ha stabilito che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto;

b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione contrattuale degli strumenti di capitale pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;

c) l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 5...".

¹² CGUE 15.05.2019, Causa C-706/17, *Achema e a.*, punto 47.

¹³ CGUE 10.12.2020, Causa C-160/19 P, *Comune di Milano/Commissione*, punto 46; CGUE 23.11.2017, Causa C-472/15 P, *SACE e Sace BT/Commissione*, punto 34; CGUE 16.05.2002, Causa C-482/99, *Francia/Commissione*, punti 50-52.

¹⁴ CGUE 10.12.2020, Causa C-160/19 P, *Comune di Milano/Commissione*, punto 47; CGUE 23.11.2017, Causa C-472/15 P, *SACE e Sace BT/Commissione*, punto 35; CGUE 16.05.2002, Causa C-482/99, *Francia/Commissione*, punti 53-55.

¹⁵ CGUE 10.12.2020, Causa C-160/19 P, *Comune di Milano/Commissione*, punto 48.

A giudizio della Corte, tanto nell'affermare che l'obbligo della Commissione di disporre di indizi risultanti dalle circostanze del caso concreto e dal contesto in cui il contributo finanziario era stato realizzato era necessario in una situazione in cui la misura era adottata da un ente di diritto privato¹⁶, quanto nel ritenere che la Commissione non poteva basarsi sull'improbabilità di una mancanza di influenza e di controllo effettivo da parte delle autorità sull'ente di diritto privato erogatore dell'aiuto¹⁷, il Tribunale non aveva affatto imposto uno *standard* di prova più elevato per il solo motivo che il FITD era, appunto, un ente di diritto privato. Con tali constatazioni, al contrario, il Tribunale si era limitato a prendere atto delle differenze oggettive esistenti tra una situazione in cui l'ente erogatore dell'aiuto è un'impresa pubblica e quella in cui, come nel caso di specie, tale ente era un soggetto di diritto privato, traendone le conseguenze al fine di precisare il tipo di indizi che consentirebbero di dimostrare l'imputabilità delle misure controverse alle autorità italiane. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, in una situazione in cui l'ente erogatore dell'aiuto ha natura privata, gli indizi atti a dimostrare l'imputabilità della misura allo Stato sono diversi da quelli richiesti nell'ipotesi in cui l'ente erogatore dell'aiuto sia invece un'impresa pubblica.

Quanto agli argomenti della Commissione riguardanti la natura del FITD, la Corte ha ricordato che la nozione di "emanazione dello Stato" è stata sviluppata dalla giurisprudenza al fine di consentire ai singoli di invocare le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva non recepita o non recepita correttamente, nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri

che eccedono i limiti di quelli applicabili nei rapporti fra privati¹⁸. Non essendo stata sviluppata al fine di qualificare come aiuti di Stato le misure adottate da organismi di diritto privato, tale nozione non può essere estesa alla questione dell'imputabilità allo Stato delle misure di aiuto.

L'argomento della Commissione relativo al rischio di elusione della normativa in materia di unione bancaria, infine, si basava sulla premessa che il presunto criterio di prova più rigoroso relativo all'imputabilità allo Stato, che il Tribunale avrebbe utilizzato, renderebbe praticamente impossibile dimostrare tale imputabilità per quanto riguarda le misure adottate dai sistemi di garanzia dei depositi. Poiché tale criterio, tuttavia, non era stato utilizzato dal Tribunale, anche questo argomento veniva disatteso, così come tutta la prima parte del primo motivo.

Con la seconda parte del primo motivo, la Commissione sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto omettendo di procedere ad un'analisi globale degli indizi prodotti per dimostrare la sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti dell'imputabilità e delle risorse statali, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte secondo cui il valore probatorio degli indizi dev'essere valutato esaminandoli nel loro insieme, anche se questi, considerati individualmente e fuori del loro contesto, non siano dirimenti¹⁹.

Secondo la Corte, tuttavia, il Tribunale non aveva affatto omissso di effettuare un'analisi globale degli indizi prodotti dalla Commissione per dimostrare che l'intervento del FITD era imputabile allo Stato italiano, avendoli al contrario ampiamente esposti²⁰. Di talché, era proprio sulla base della disamina di tali indizi che il Tribunale aveva statuito che la Commissione aveva commesso un

¹⁶ Tribunale 19.03.2019, Cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, *Repubblica italiana e a. contro Commissione europea*, punti 68-69.

¹⁷ *Ibidem*, punti 88-90.

¹⁸ CGUE 10.10.2017, Causa C-413/15, *Farrell*, punto 33.

¹⁹ Si veda il punto 47 della sentenza.

²⁰ Si vedano i punti 81-84 della sentenza.

errore di diritto, ritenendo di avere dimostrato che le autorità italiane avevano esercitato un controllo pubblico sostanziale nella definizione dell'intervento del FITD a favore di Tercas. Per tale ragione, anche la seconda parte del primo motivo veniva respinta.

Con il secondo motivo, la Commissione sosteneva che il Tribunale aveva travisato i fatti pertinenti nonché il diritto italiano. Più particolarmente, secondo la Commissione il Tribunale aveva travisato non solo la portata dell'articolo 96-ter, comma 1, del TUB, ritenendo che la Banca d'Italia avesse esercitato soltanto un controllo di legittimità, e non di opportunità, sulle misure controverse, ma anche dell'articolo 21 dello statuto del FITD²¹, ritenendo che il metodo di finanziamento degli interventi facoltativi fosse diverso da quello degli interventi obbligatori.

La Corte ha preliminarmente ricordato che la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di loro travisamento, una questione di diritto ricadente nell'ambito del proprio sindacato²². Per quanto riguarda l'esame, nell'ambito di un'impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, inoltre, la Corte è competente solamente per verificare se vi sia stato un travisamento di tale diritto²³, che deve risultare manifestamente dagli atti di causa senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove²⁴.

Nel caso di specie, il tenore letterale dell'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del TUB consente di ritenere che la Banca d'Italia, così come le altre autorità responsabili della tutela degli interessi pubblici, sia legittimata ad operare un controllo degli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi alla luce del quadro normativo vigente, al fine di tutelare detti interessi. In tale contesto²⁵, dall'espressione "avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario" di cui all'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del TUB non risulta manifestamente che la Banca d'Italia eserciti un controllo di opportunità sugli interventi dei sistemi di garanzia del tipo delle misure controverse. Di conseguenza, la Commissione non aveva dimostrato che il Tribunale avesse travisato tale disposizione ritenendo che la Banca d'Italia si limitasse ad effettuare un controllo di conformità delle misure di intervento al quadro normativo, a fini di vigilanza prudenziale.

L'asserito travisamento dell'articolo 21 dello statuto del FITD, inoltre, si basava su una lettura errata della sentenza del Tribunale, in quanto quest'ultimo non aveva in realtà dichiarato²⁶ che il metodo di finanziamento degli interventi facoltativi fosse diverso da quello degli interventi obbligatori. Nell'ambito dell'esame dell'asserito carattere obbligatorio dei contributi utilizzati dal FITD per procedere all'intervento, infatti, il Tribunale si era limitato a constatare che, a differenza delle risorse necessarie per il funzionamento del consorzio, tali contributi erano considerati come

²¹ All'epoca dei fatti, l'articolo 21 dello statuto del FITD precisava che, viste le decisioni degli organi statutari competenti, le risorse utilizzate per interventi del tipo di quello concesso a Tercas erano richieste dal FITD e fornite *ad hoc* dai membri del consorzio. Pertanto, mentre le risorse necessarie per il funzionamento del consorzio concorrevano alla formazione del suo bilancio, i contributi destinati agli interventi erano considerati "anticipazioni" versati dai membri del FITD, che li gestiva per loro conto in qualità di mandatario.

²² CGUE 10.07.2019, Causa C-19/18 P, *VG/Commissione*, punto 47.

²³ CGUE 09.11.2017, Causa C-649/15 P, *TV2/Danmark/Commissione*, punto 49.

²⁴ *Ibidem*, punto 50.

²⁵ In forza dell'articolo 5 del TUB, la Banca d'Italia esercita la vigilanza prudenziale "avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia". Inoltre, secondo l'articolo 19 del TUB la Banca d'Italia autorizza un determinato numero di decisioni importanti delle banche, come le acquisizioni.

²⁶ Tribunale 19.03.2019, Cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, *Repubblica italiana e a. contro Commissione europea*, punti 153-154.

anticipazioni versate dai membri del FITD, che li gestiva per loro conto in qualità di mandatario. Per quanto riguarda gli interventi facoltativi, inoltre, il Tribunale aveva affermato che era l'obbligo di contribuire all'intervento ad avere origine da una disposizione statutaria di natura privatistica, mentre quello di intervenire traeva invece origine

da una disposizione normativa quando il FITD era specificamente incaricato dallo Stato della gestione dei contributi versati dai membri a titolo di garanzia legale dei depositi. Di talché, anche il secondo motivo veniva respinto.

La Corte ha pertanto rigettato l'appello, confermando la sentenza del Tribunale.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com